



ARTCaI
AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI
DELLA CALABRIA

Delibera n. 47 del 24.12.2018

Oggetto: Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 del D.lgs. n. 50/2016.

Commissario Dott. Francesco Cribari

Assiste il Direttore reggente dell'ARTCaI, Avv. Valeria A. Scopelliti.

Il Direttore reggente Avv. Valeria A. Scopelliti

La Delibera si compone di n. 3 pagine comprese di frontespizio e n. 1 Allegati.

Il Commissario

Visti:

- la L.r. n. 35/2015 “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 13 che ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;
- il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco Cribari, quale commissario dell’Art-Cal;
- il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale Commissario dell’Art-Cal;
- la DGR n. 83 del 19.03.2018, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore reggente dell’ARTCal all’Avv. Valeria Adriana Scopelliti, dirigente di ruolo della Giunta Regionale in servizio presso il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”;
- il DPGR n. 30 del 26 aprile 2018, con il quale è stato nominato il Direttore reggente dell’Ente, ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015;
- il Regolamento regionale n. 14/2016 avente ad oggetto il “Regolamento di funzionamento dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (Art-Cal)”;
- lo Statuto dell’Art-Cal, approvato con delibera n.1/2017;
- il D.lgs. n. 50/2016, ed in particolare l’art. 21 relativo alla “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”;
- il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Considerato che:

- l’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 ha, tra l’altro, esteso l’obbligo della programmazione biennale per gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000;
- tale programmazione deve essere effettuata nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- l’obbligo di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 grava sulle amministrazioni aggiudicatrici nelle quali rientrano, ai sensi del comma 1 lettera a) dell’art.3 del codice anche gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli organismi di diritto pubblico;
- ARTCal, quale soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico ed ente strumentale partecipato dalla Regione Calabria, come previsto dall’art. 13, comma 18-bis, della L.r. n. 35/2015, rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici alle quali fa riferimento l’art. 21 del predetto D.lgs.;
- l’obbligo della programmazione biennale decorre a far data dall’esercizio finanziario del 2018, in base a quanto previsto dalla L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
- il predetto obbligo riguarda acquisti di beni e servizi, rientranti nell’ambito di operatività del D.lgs. n. 50/2016, il cui importo sia pari o superiore a Euro 40.000;
- ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma biennale a causa dell’assenza di acquisti di forniture e servizi, ne devono dare comunque comunicazione sul proprio profilo del committente all’interno della sezione «Amministrazione trasparente» di cui al D.lgs. n. 33/2013, nonché sui siti informatici gestiti dal MITT, dalle Regioni e dalle Province Autonome;
- gli acquisti di beni e servizi da parte di ARTCal ricadono nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico locale, in ragione della sua funzione di ente di governo del bacino unico regionale.

Rilevato che non si riscontra l’operatività dell’obbligo di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 nei confronti di ARTCal, per le motivazioni di seguito indicate:

- l’art. 17, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 50/2016 esclude dall’ambito di operatività del codice gli appalti e le concessioni di servizi concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
- le concessioni di opere relative a servizi pubblici di trasporto passeggeri per ferrovia e con altre modalità su rotaia oltre che su strada sono disciplinate unicamente dalla direttiva

2014/23/UE, come precisato dalla Commissione europea nella Comunicazione 2014/C 92/01, sugli orientamenti interpretativi concernenti il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;

- le procedure di affidamento ed esecuzione del contratto relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale devono essere ordinariamente svolti dall'Agenzia Reti e Mobilità, in base a quanto previsto dall'art. 13 L.R. n. 35/2015, e non da ARTCal;
- le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale sono state già oggetto di preinformazione ai sensi dell'art. 5, del Regolamento (CE) 1370/2007;
- gli affidamenti di progettazione dei servizi di TPL su gomma, che potrebbero rientrare nell'ambito di operatività dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, non sono attualmente quantificabili e programmabili da ARTCal in quanto tali scelte sono influenzate dal numero e dall'estensione degli ambiti territoriali che si costituiranno ai sensi dell'art. 15 della L.r. n. 35/2015 e della Delibera n. 45/2018 del Commissario ARTCal, e dalle determinazioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 14 della L.r. n. 35/2015. Pertanto, non essendosi ancora concluso il procedimento di definizione degli Ambiti di TPL ex L.r. n. 35/2015 non è possibile valutare l'opportunità e la quantificazione di eventuali affidamenti di progettazione dei servizi di TPL su gomma.

Preso atto che non sono, allo stato, previste acquisizioni di beni e servizi d'importo superiore a Euro 40.000 ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016.

Visto l'Allegato "A", relativo alla relazione sulla Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 del D.lgs. n. 50/2016.

Richiamato, altresì, il dettato dell'art. 13, comma 1, della L. r. n. 35 del 2015, ai sensi del quale le deliberazioni degli organi dell'ARTCal sono validamente assunte senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli enti locali.

Dato atto che:

- il presente atto non comporta alcuna spesa;
- il Direttore reggente è stato nominato con Decreto del Presidente n. 30 del 26 aprile 2018 e che, alla data odierna, non sono stati ancora costituiti gli organi dell'ARTCal ex art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015, in particolare l'Assemblea, il Presidente e il Comitato istituzionale.


Acquisito il parere favorevole del Direttore reggente ARTCal in ordine alla regolarità amministrativa della deliberazione ai sensi dell'art. 13, comma 9 *bis*, lett. c), della L.r. n. 35/2015.

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte sostanziale ed integrale del presente atto.
2. **DI DARE ATTO** che l'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 non trova applicazione per gli attuali affidamenti da parte di ARTCal.
3. **DI APPROVARE** l'Allegato "A", relativo alla relazione sulla Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 del D.lgs. n. 50/2016.
4. **DI DEMANDARE** alla struttura amministrativa di ARTCal gli adempimenti in tema di trasparenza conseguenti al presente atto.
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'ARTCal.

Il Direttore reggente

Avv. Valeria A. Scopelliti



Il Commissario

Dott. Francesco Cribari





ARTCal
Autorità Regionale dei Trasporti
della Calabria

Allegato "A" Delibera ARTCal n. 17 del 12.12.2018

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016

Indice: 1. Inquadramento normativo; 2. Acquisti di beni e servizi da parte di ARTCal; 3. Servizi di trasporto pubblico locale.

1. Inquadramento normativo

La programmazione consente all'Amministrazione di organizzare la propria attività istituzionale in modo tale da assicurare un migliore livello qualitativo e quantitativo di cura dell'interesse pubblico. L'obbligo della programmazione biennale per l'acquisto di beni e servizi era stato introdotto dall'art. 1, comma 505, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, limitatamente agli acquisti di importo unitario stimato superiore a un milione di euro.

Con il D.lgs. n. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici, sono state introdotte significative novità in tema di programmazione: difatti, l'art. 21 ha, tra l'altro, esteso tale obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000.

Pertanto, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a predisporre ed approvare un programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali. In tal modo, il legislatore ha inteso prestare una peculiare attenzione per la fase precedente alla gara, cioè quella di individuazione del fabbisogno che sta alla base delle scelte di acquisto dell'amministrazione.

L'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 si occupa proprio della programmazione sia in relazione ai lavori sia agli acquisti di beni e servizi.

Una delle principali differenze rispetto alla disciplina precedente, contenuta nell'art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 e che si riferiva peraltro alla sola programmazione di lavori, riguarda le modalità di adozione del programma, che deve adesso essere effettuata nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Per gli acquisti di beni e servizi di importo stimato superiore a un milione di euro è prevista l'approvazione, entro il mese di ottobre di ciascun anno, di un programma biennale con aggiornamenti annuali che devono essere trasmessi al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, previsto dall'articolo 9, comma 2, del D.l. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, ed istituito dal DPCM del 14 novembre 2014.

L'art. 21 disciplina, inoltre, le forme di pubblicità dei programmi in questione, prevedendo la pubblicazione sul profilo del committente, sul sito informatico del MIT e dell'Osservatorio sui contratti pubblici.

Per quanto riguarda la pubblicazione della programmazione biennale e del relativo elenco annuale, da parte di ciascuna amministrazione, la stessa andrà fatta sul sito istituzionale all'interno della sezione

“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.

L’articolo 21, comma 8 del D.lgs. n. 50 del 2016, ha demandato ad un apposito decreto ministeriale il compito di definire le modalità di aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi e dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali: tra i compiti del decreto ministeriale vi era, in particolare, quello di procedere all’individuazione dei seguenti elementi:

- a) i criteri per la definizione degli ordini di priorità nella realizzazione degli interventi;
- b) l’eventuale suddivisione in lotti funzionali;
- c) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di procedere a un acquisto che non era stato previsto nell’elenco annuale;
- d) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- e) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

In attuazione di tale comma, è stato adottato il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, nonché del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali.

La disciplina individuata da tale Decreto troverà, ai sensi dell’art. 9 del medesimo, applicazione per la formazione o l’aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2020.

Alla programmazione biennale di beni e servizi sono dedicati gli articoli 6-9 del Decreto.

L’art. 6, comma 1, di tale decreto introduce l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di adottare - nel rispetto dei rispettivi ordinamenti - il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi e aggiornamenti annuali sulla base di appositi schemi-tipo.

Il programma biennale, inoltre, dovrà riportare l’ordine di priorità degli acquisti di forniture e servizi e, nell’ambito della definizione dei predetti ordini di priorità, le amministrazioni individuano come necessariamente prioritari i servizi e le forniture che:

- siano necessari in conseguenza di calamità naturali;
- siano finalizzati a garantire gli interessi pubblici primari;
- costituiscano acquisti aggiuntivi per il completamento di precedenti forniture o servizi;
- siano cofinanziati con fondi europei;
- per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, qualora tali modifiche riguardino:

- la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale;
- l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
- l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale;
- la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Il Decreto prevede che il programma dovrà essere predisposto ogni anno scorrendo l’annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati, nei quali, tuttavia, non andranno riproposte le acquisizioni di beni e servizi per le quali la procedura di affidamento sia stata nel frattempo avviata.

Occorre considerare che un servizio o una fornitura, non inseriti nella prima annualità del programma, potranno essere realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste

tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone che, al fine di assicurare la piena trasparenza e la libera consultazione dei dati afferenti alla programmazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e le provincie autonome assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione online degli schemi-tipo allegati al decreto stesso.

In relazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità, l'art. 7, comma 4, del Decreto dispone che, nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma biennale a causa dell'assenza di acquisti di forniture e servizi, ne devono dare comunque comunicazione sul proprio profilo del committente all'interno della sezione «Amministrazione trasparente» di cui al D.lgs. n. 33/2013, nonché sui siti informatici gestiti dal MITT, dalle Regioni e dalle Province Autonome. Parimenti, anche le modifiche apportate alla programmazione già approvate sono soggette ai medesimi obblighi di pubblicazione (art. 7, comma 10, del Decreto).

2. Acquisti di beni e servizi da parte di ARTCal

L'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 grava sulle amministrazioni aggiudicatrici nelle quali rientrano, ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art.3 del codice anche gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli organismi di diritto pubblico. Ne discende che ARTCal, quale soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico ed ente strumentale partecipato dalla Regione Calabria, come previsto dall'art. 13, comma 18-bis, della L.r. n. 35/2015, rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici alle quali fa riferimento l'art. 21 del predetto D.lgs.

Tuttavia, non rientrandosi nell'ambito dei limiti di importo unitario stimato previsti dall'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, tale ultima disposizione non trova applicazione per i motivi di seguito indicati.

3. Servizi di trasporto pubblico locale

In relazione ai servizi di trasporto pubblico locale, non si riscontra l'operatività dell'obbligo di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 nei confronti di ARTCal per una duplice ragione. In primo luogo, si evidenzia che per l'affidamento dei servizi di cui trattasi la modalità è attualmente quella della concessione dei servizi e, conseguentemente, si tratta di un ambito non rientrante nel quadro di applicazione del codice dei contratti. Infatti, l'art. 17, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 50/2016 esclude espressamente dal proprio ambito di operatività gli appalti e le concessioni di servizi concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana. D'altronde, come precisato dalla Commissione europea nella Comunicazione, 2014/C 92/01, sugli orientamenti interpretativi concernenti il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, le concessioni di opere relative a servizi pubblici di trasporto passeggeri per ferrovia e con altre modalità su rotaia oltre che su strada sono disciplinate unicamente dalla direttiva 2014/23/UE.

In secondo luogo, occorre precisare che le relative procedure di affidamento ed esecuzione del contratto debbano essere ordinariamente svolti dall'Agenzia Reti e Mobilità, in base a quanto previsto dall'art. 13 L.R. n. 35/2015.

Tuttavia, per completezza di informazione, trattandosi tra l'altro di procedure già oggetto di preinformazione, si riportano le indicazioni seguenti:

Affidamento dei servizi ferroviari sulla rete nazionale

Importo stimato: circa 70 MEuro/anno;

Durata: 15 anni;

Tipo: affidamento diretto (art. 5, par. 5, Regolamento (CE) 1370/2007);

Preinformazione: GUUE 24/12/2016.

Note: è già in atto la negoziazione per l'affidamento diretto a Trenitalia s.p.a. ex art. 5, par. 6 del Regolamento (CE) 1370/2007, in conformità alle previsioni della segnalazione congiunta del 25 ottobre 2017 di AGCM, ANAC e ART.

Affidamento dei servizi ferroviari sulla rete regionale

Importo stimato: circa 20 MEuro/anno;

Durata: 14 anni;

Tipo: affidamento diretto (art. 5, par. 5, Regolamento (CE) 1370/2007);

Preinformazione: 30/09/2017.

Affidamento dei servizi su gomma

Importo stimato: circa 120 MEuro/anno;

Durata: 8 anni;

Tipo: gara (art. 5, par. 3, Regolamento (CE) 1370/2007);

Preinformazione: 31/05/2016.

Tenuto conto che ^Salla data odierna, nell'Ente non vi sono dipendenti e che il Direttore reggente è stato individuato tra i dirigenti di ruolo della Regione Calabria, ⁸il procedimento di definizione degli Ambiti di TPL ex L.r. n. 35/2015 non si è concluso e che sarà influenzato dal numero e dall'estensione degli ambiti territoriali che si costituiranno ai sensi dell'art. 15 della L.r. n. 35/2015 e della Delibera n. 45/2018 del Commissario ARTCa, e dalle determinazioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 14 della L.r. n. 35/2015. ~~In ragione di tale situazione,~~ non risulta possibile quantificare eventuali lotti di gara e, conseguentemente, valutare l'opportunità e quantificare eventuali affidamenti di progettazione dei servizi di TPL su gomma.